



COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera

Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tariffe

Art. 3 - Servizi gratuiti – Agevolazioni

Art. 4 - Gestione e vigilanza

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 6 - Periodo e depositi di osservazione

Art. 7 - Trattamenti sul cadavere

Art. 8 - Attività funebre

Art. 9 - Trasporto di persone decedute fuori abitazione

Art. 10 - Ingresso feretri da altri comuni

Art. 11 - Caratteristiche delle casse funebri

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 12 - Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione

Art. 13 - Reparti speciali

Art. 14 - Tipi di sepoltura

Art. 15 - Inumazioni

Art. 16 - Spazi tumulativi individuali

Art. 17 - Cremazione

Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni

TITOLO IV – CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE

Art. 19 - Concessioni

Art. 20 - Durata

Art. 21 - Decadenza – Revoca

Art. 22 - Rinuncia

Art. 23 - Estinzione

Art. 24 - Subentri

Art. 25 - Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Art. 26 - Rientro in possesso di tombe/cappelle di famiglia da parte del Comune

Art. 27 – Procedura per l’assegnazione di tombe/cappelle di famiglia

TITOLO V – NORME TECNICHE

Art. 28 - Norme tecniche

Art. 29 - Dimensione dei monumenti

Art. 30 – Ulteriori disposizioni in ordine ai monumenti e lapidi apposte sulle sepolture

Art. 31 - Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Art. 32 - Manutenzione delle sepolture

Art. 33 - Epigrafi

Art. 34 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

Art. 35 - Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 36 - Orari di apertura dei cimiteri ed atti esposti al pubblico

Art. 37 - Circolazione veicolare e divieti particolari

Art. 38 - Regole comportamentali

Art. 39 - Obblighi per il personale addetto ai cimiteri

Art. 40 - Lavori nei cimiteri

Art. 41 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

Art. 42 - Attività commerciali o pubblicitarie

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 43 - Norme transitorie

Art. 44 - Sanzioni amministrative

Art. 45 - Variazioni anagrafiche

Art. 46 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

ART. 2 – TARIFFE

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale fatti salvo i servizi gratuiti specificatamente indicati nel presente Regolamento.
2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale ovvero dal gestore delle strutture cimiteriali e sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo pubblico competente, sono le seguenti:
 - a. concessioni sepolture in colombari e tombe singole o doppie;
 - b. concessioni sepolture in area;
 - c. concessioni novantanovennali per area destinata alla realizzazione di cappelle di famiglia o di cappelle già realizzate;
 - d. concessioni novantanovennali per area destinata alla realizzazione di tombe di famiglia o tombe già realizzate;
 - e. concessioni sepolture in cellette ossario/cinerario;
 - f. ingresso salma in sepoltura collettiva di non aventi titolo;
 - g. tumulazione cassetina resti/ceneri in colombaro o sepoltura collettiva;
 - h. operazioni cimiteriali: tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, estumulazione, reinumazione in campo indecomposti;
 - i. ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale;
 - j. collocazione di epigrafi a ricordo di defunti tumulati altrove;
 - k. deposito feretro in camera mortuaria;
 - l. accessori (cassetina resti/ceneri, targhetta identificativa, sacchetto, trasporto cassetina);
 - m. istruttoria pratiche amministrative.
3. Le tariffe sono rivalutate automaticamente annualmente con decorrenza dal 1 gennaio in base alla variazione Istat.

ART. 3 – SERVIZI GRATUITI – AGEVOLAZIONI

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono stabilite, in base al caso specifico, dalla Giunta Comunale e comunicate al soggetto gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 4 – GESTIONE E VIGILANZA

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni di gestione delegabili possono essere svolte da un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione. Al soggetto Gestore è fatto obbligo del pieno rispetto delle normative di legge che regolano la materia e dell'applicazione del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
4. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
5. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenti, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.
6. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.
7. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici, strutture comunali, dei cimiteri, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate.
8. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti
9. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

ART. 5 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

ART. 6 – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria; le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al Civico Obitorio, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito.
3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a. alla sala del commiato;
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c. all'obitorio di struttura convenzionata;
 - d. all'abitazione propria o dei familiari.

ART. 7 – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 22/2003 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:
 - a. prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 - b. cadaveri a disposizione della scienza;
 - c. imbalsamazione e tanatoprassi.

ART. 8 – ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre.

2. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre nei luoghi previsti dall'art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall'art. 31 del R.r. n. 6/2004 e s.m.i.
3. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa.
4. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati e può avvenire tutti i giorni nell'arco delle 24 ore, salvo diniego motivato.
5. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del soggetto gestore tramite aziende specializzate. Il soggetto gestore si riserva altresì di eseguire, tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.
6. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - a. su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
 - b. su disposizione dell'autorità giudiziaria.
7. Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)" o qualsiasi altra documentazione di legge; l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.
8. Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
9. Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all'interno del territorio della Regione Lombardia, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge.
10. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con almeno 4 operatori funebri o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

11. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:
- a) per il trasporto di salma
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di Salma (prima dell'accertamento di morte)";
 - consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 - b) per il trasporto di cadavere
 - a) compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
 - b) apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - c) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.
12. Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa, salvo disposizioni diverse del Direttore del Settore ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.
13. Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.
14. I cittadini, o chi da essi delegato, possono richiedere al servizio di Polizia Locale, al momento di fissare il funerale, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. La fissazione del servizio funebre è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell'esercente l'attività funebre. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.
15. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.
16. Le funzioni funebri sono vietate nei giorni festivi. Nel caso di più giorni festivi consecutivi l'eventuale deroga dovrà preventivamente essere concordata con il servizio di Polizia Locale. Gli orari di svolgimento dovranno seguire il seguente calendario:
- a. dal 1 ottobre al 31 maggio: ore 10.00 e 14.15;
 - b. dal 1 giugno al 30 settembre: ore 10.00 e 15.30;

eventuali deroghe, dovute a cause di forza maggiore, dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio di Polizia Locale. In tutti i casi, onde evitare sovrapposizioni di funzioni funebri, prima di stabilire l'orario della funzione stessa dovrà essere acquisito parere favorevole da parte del servizio di Polizia Locale. Sono vietati i cortei funebri sulla S.P. 91 nel tratto compreso tra il centro abitato di Nosadello e il Cimitero della frazione citata. Il personale addetto al servizio di Polizia Locale può inoltre, nei casi di scarsa visibilità, vietare cortei funebri sul rimanente tratto della S.P. 91 nell'ambito del territorio comunale.

17. Lo svolgimento del funerale è autorizzato dal servizio di Polizia Locale che ne notizia il soggetto gestore.
18. Il servizio di Polizia Locale, a seconda delle necessità e apposite esigenze fissa gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti, sentiti i relativi ministri di culto.
19. Il feretro può sostare in Chiesa o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. In deroga a quanto disposto il Sindaco può autorizzare una permanenza di durata superiore in casi particolari o per giustificato motivo. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.
20. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Sindaco in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

ART. 9 – TRASPORTO DI PERSONE DECEDUTE FUORI ABITAZIONE

1. Quando non ostino disposizioni di legge l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere dal luogo di decesso all'abitazione.
2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto.
3. La richiesta del trasporto di defunti non residenti in vita nello stabile deve essere corredata dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze.

ART. 10 – INGRESSO FERETRI DA ALTRI COMUNI

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.
2. Nell'orario di chiusura dei cimiteri i feretri dovranno essere portati al civico obitorio od ad altra struttura all'uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE FUNEBRI

1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.
3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili.
4. Ai sensi dell'allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore.
5. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 12 – AMMISSIONE NEI CIMITERI E LORO CIRCOSCRIZIONE

1. Nel Comune di Pandino sono presenti le seguenti strutture cimiteriali:
 - a. Cimitero di Pandino: via Dei Caduti, s.n.
 - b. Cimitero di Nosadello: via Indipendenza
 - c. Cimitero di Gradella: via Valletta.
2. Nei cimiteri del Comune di Pandino sono accolti e seppelliti, quando non venga richiesta o disposta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi nonché le ceneri, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non è richiesta altra destinazione e purché accompagnati dalla necessaria autorizzazione alla sepoltura prevista dalla vigente normativa:
 - a) i cadaveri delle persone residenti in vita in Pandino;
 - b) i cadaveri delle persone morte in Pandino, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, ma che siano nate a Pandino e che abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 10 anni consecutivi di residenza in questo Comune;
 - d) i cadaveri delle persone non nate a Pandino e che, tuttavia, abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 20 anni consecutivi di residenza in questo Comune;
 - e) i cadaveri delle persone che hanno mutato residenza per motivi di salute e/o di assistenza;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi titolo ad una sepoltura privata (cappella e/o tomba di famiglia) esistente nei cimiteri del Comune;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento così come definiti dall'assetto legislativo;
 - h) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate.
4. Nelle sepolture private (cappella e/o tomba di famiglia), indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non aventi diritto al seppellimento nel Comune, ma esplicitamente autorizzati dal concessionario. La tumulazione è a titolo oneroso.
5. Per giustificati motivi il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le esigenze del servizio, può autorizzare la sepoltura in cimitero diverso da quello individuato dai familiari o aventi titolo. Analogamente, per giustificati motivi, può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune.

ART. 13 – REPARTI SPECIALI

1. L'Amministrazione Comunale, in casi eccezionali può istituire reparti speciali definendo l'uso e le modalità di assegnazione.

ART. 14 – TIPI DI SEPOLTURA

1. L'inumazione, la tumulazione, e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione richiesta dai familiari o aventi titolo.
2. Tipi di sepoltura onerosi:
 - a. inumazione in campo comune;
 - b. reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata per un periodo non inferiore ad anni cinque;
 - c. re inumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata e gli aventi titolo non accettino la procedura di cremazione dei resti mortali, per un periodo non inferiore ad anni cinque,
 - d. tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune/dal soggetto Gestore;
 - e. tumulazione in tombe singole o doppie costruite dal Comune/dal soggetto Gestore ovvero costruite direttamente dai concessionari dell'area assegnata;
 - f. tumulazione in cappelle / tombe di famiglia costruite dal Comune/dal soggetto Gestore ovvero costruite direttamente dai concessionari dell'area assegnata;
 - g. tumulazione in ossari/cinerari concessi dal Comune/dal soggetto Gestore per resti mortali e ceneri;
 - h. tumulazioni di resti mortali/ceneri in sepolture aventi le caratteristiche prescritte dai Regolamenti vigenti previa valutazione delle effettive capacità della struttura ricevente;
 - i. inumazione in campo adulti o bambini;
 - j. inumazione in campo feti;
 - k. inumazione in campo per sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
3. Tipi di sepoltura a titolo gratuito:
 - a. inumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione/estumulazione ordinaria qualora la salma risulti non mineralizzata e vi sia disinteresse dei familiari e/o aventi titolo, per un periodo non inferiore ad anni cinque;
 - b. conferimento gratuito in ossario/cinerario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.

4. Il Gestore esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri curandone in via esclusiva la relativa registrazione.
5. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio o del crematorio.

ART. 15 – INUMAZIONI

1. Sono considerate inumazioni le sepolture nella terra, secondo quanto previsto dagli art.68-69-70-71-72-73-74 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i.
2. I Cimiteri dispongono di campi destinati alle sepolture per inumazione. Le singole aree destinate alle sepolture ordinarie sono tutte dello stesso tipo e dimensione. Esse sono divise in riquadri e il Gestore dispone in ordine all'assegnazione delle fosse cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Ogni singola fossa è contrassegnata da una lettera seguita da un numero.
4. Le inumazioni vengono accordate a titolo oneroso qualora i familiari o gli aventi titolo del defunto lo richiedano esplicitamente ovvero gratuitamente in tutti i casi nei quali non vi sia richiesta formale di diversa sepoltura privata a pagamento o l'Amministrazione Comunale non stabilisca l'inumazione per defunti non abbienti e senza parentela (ascendenti e discendenti diretti).
5. La durata del periodo di inumazione è determinata dal piano tariffario ed alla scadenza non è in alcun modo prorogabile fatte salve e impregiudicate le disposizioni igienico – sanitarie in caso di esumazione. E' possibile, tuttavia, che la concessione possa essere revocata dal Sindaco, qualora emergano esigenze di pubblico interesse che non consentano altra soluzione o qualora venga stabilita una nuova e diversa sistemazione dei campi di inumazione. A fronte della revoca della concessione il Gestore provvederà all'assegnazione di un'altra fossa per la inumazione.
6. Sulle sepolture private ad inumazione deve essere prevista l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Sulle fosse è permesso disporre e coltivare aiuole di fiori e piccoli arbusti a condizione che le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Si possono altresì recingere gli spazi sovrastanti alle fosse con contorni in ferro, in cemento od in marmo previa predisposizione di spazio per il deflusso dell'acqua. Si possono pure collocare sulle fosse lapidi o croci, purché non superino l'altezza di m. 1,20 (dal piano campagna) e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4 e non poggino su fondamenta in muratura, ma ne sia assicurata la stabilità contro gli scoscendimenti del terreno sottostante e contro le raffiche del vento. Sono consentiti altresì i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lumini.

8. È vietata la posa in opera di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa. È proibito collocare sulle fosse ornamenti diversi da quelli sopraindicati o non approvati dal Gestore, quando l'approvazione è prescritta.
9. È proibito lasciar crescere sulle fosse arbusti oltre l'altezza di un metro e porvi qualunque oggetto che sorpassi questa altezza.
10. Quando per incuria o per mancanza di manutenzione gli ornamenti sovrapposti alle fosse abbiano a rendersi indecenti, il Gestore, avvertita inutilmente la famiglia, provvederà al ritiro di quegli oggetti ed a ridurre lo spazio occupato nello stato normale. Se la famiglia interessata sia sconosciuta od irreperibile, basterà la pubblicazione dell'avviso all'ingresso del cimitero per trenta giorni. Il Gestore è altresì autorizzato a rimuovere gli arbusti che non rispettino i limiti previsti dal presente regolamento fatto salvo l'avviso al concessionario.
11. I vialetti realizzati tra le fosse non possono, a loro volta invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

ART. 16 – SPAZI TUMULATIVI INDIVIDUALI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:
 - a. colombari;
 - b. ossari/cinerari;
 - c. tombe individuali o doppie.

La durata viene determinata dalla data di sepoltura. Qualora tale data non coincidesse con la data di stipula della concessione (antecedente la data di sepoltura) all'atto della tumulazione, gli aventi titolo sono tenuti al versamento della quota mancante per il raggiungimento del termine previsto dal piano tariffario. Si applicano le tariffe vigenti alla data di sepoltura.

2. Per i colombari, tombe, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario – come sopra determinato - è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a quanto stabilito nel piano tariffario, previo pagamento del corrispettivo vigente al momento della richiesta di rinnovo.
3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi.
4. Le concessioni delle caselle di colombaro potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi, solo a coloro che abbiano compiuto i settantacinque anni di età e non abbiano parenti in vita entro il secondo grado.

5. La concessione del secondo colombaro è ammessa di diritto per il coniuge superstite e per il convivente specificatamente individuato dalla scheda famiglia presso l'anagrafe comunale. Si procede all'assegnazione anche per i fratelli e le sorelle, a condizione che questi risultino iscritti nella medesima scheda famiglia del defunto da più di 10 anni ed abbiano un'età anagrafica maggiore di anni settantacinque. In via eccezionale è possibile assegnare più di un loculo per particolari condizioni familiari. Nel caso in cui rimanesse disponibile una cella colombaro questa potrà, previa rinuncia dell'avente titolo, essere destinata a ricevere la salma degli ascendenti e/o discendenti di 1° grado dell'avente titolo.
6. Le concessioni delle cellette cinerarie saranno assegnate solo in presenza delle ceneri di un defunto. In assenza, la celletta cineraria sarà concessa solo a coloro che abbiano compiuto i settantacinque anni di età, non abbiano parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente espresso la volontà alla cremazione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.
7. Le concessioni delle cellette ossario potranno essere assegnate in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.
8. Qualora il richiedente abbia compiuto settantacinque anni di età ed abbia parenti in vita solo di 2° grado ovvero dichiarati – a mezzo di autocertificazione sostitutiva di atto notorio - di non avere contatto alcuno con i medesimi, il Gestore può autorizzare la concessione di caselle di colombaro/cinerario/ossario a coloro che non si trovino nelle condizioni di cui a precedenti commi.
9. I colombari o loculi, le cellette ossario/cinerarie vengono concessi dal soggetto Gestore, seguendo la progressione sequenziale verticale con inizio dal basso verso l'alto e viceversa. Per le tombe singole e doppie si segue la progressione numerica. Viene esclusa qualsiasi possibilità di scelta da parte del concessionario.
10. E' consentita la tumulazione di massimo due cassetine contenenti resti ossei o ceneri all'interno di un singolo ossario/cinerario individuale purché le misure di ingombro libere interne destinate a ciascuna cassetina non siano inferiori a mt. 0.70 x 0.30 x 0.30 in caso di resti ossei, e mt. 0.40 x 0.40 x 0.40 in caso di ceneri e purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi.
11. La concessione di tombe individuali o doppie pone in capo al Concessionario ed agli aventi titolo tutti gli oneri correlati alla corretta e costante manutenzione del manufatto. Alla scadenza del periodo concessionato è data facoltà ai parenti in linea diretta/collaterale/affini entro il quarto grado dell'ultimo concessionario originario di chiedere in concessione mediante pagamento di quanto previsto dal piano tariffario il manufatto. Qualora vi sia più di un soggetto a-

- vente titolo interessato alla prelazione, dovrà, entro un anno dalla richiesta, essere comunicata al soggetto Gestore il nominativo del nuovo Concessionario. Se tale scelta non viene effettuata nel periodo indicato la concessione, in quanto scaduta, si ritiene decaduta. Si applica l'istituto della decadenza anche nel caso in cui il Concessionario o avente titolo non provveda a garantire il decoro del manufatto assegnato.
12. Le concessioni non regolate da idonea documentazione che ne confermi la durata verranno codificate con rilascio di apposito atto che individui gli aventi titolo e le correlate responsabilità. Per tali concessioni viene applicata la durata massima prevista dal piano tariffario per sepolture similari con riferimento alla data dell'ultima sepoltura effettuata. Nel caso in cui non si individuino gli aventi titolo verrà applicata la procedura prevista per le sepolture abbandonate e successivamente il Gestore procederà alle estumulazioni ordinarie.
 13. I colombari o loculi, le tombe individuali e doppie, le cellette ossario/cinerarie non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
 14. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario non ha diritto al rimborso, anche parziale, del corrispettivo versato.
 15. Le concessioni si estinguono per: scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo; soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004); revoca/decadenza /rinuncia della concessione.
 16. Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, i resti o le ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi, ossari e cinerari comuni.
 17. Il diritto d'uso relativo al colombario passerà dal Concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile con la seguente riserva espressa: Il Comune e per esso il Gestore delle strutture cimiteriali riconoscerà per i relativi diritti ed obblighi uno solo degli eredi il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concedente entro un anno dalla morte del titolare originario della concessione. Qualora l'erede subentrante non sia stato designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi entro il periodo indicato (un anno dalla morte del concessionario originario) il nuovo concessionario sarà definitivamente individuato dal Comune.
 18. L'individuazione del nuovo Concessionario, in base al precedente comma 16, dovrà considerare le disposizioni di cui all'articolo 12 in merito ai soggetti aventi titolo alla sepoltura nei cimiteri del Comune di Pandino.

ART. 17 – CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c. volontà manifestata dal coniuge;
 - d. volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
 - e. la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.
4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
 - a. dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 - c. dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
5. L'affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cimitero comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a. per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
 - b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c. per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
7. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2003. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed, in assenza di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.

ART. 18 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione prevista nell'atto di concessione, secondo una precisa programmazione stabilita dal soggetto Gestore dei Cimiteri comunali.
2. Le esumazioni ordinarie non potranno aver luogo nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto.
3. Le estumulazioni ordinarie verranno effettuate: per mancato rinnovo così come previsto all'articolo 15, per rinuncia o disinteresse, da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (tombe, colombari, cellette ossario/cinerario).

4. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, agli ingressi dei cimiteri, in prossimità dei campi oggetto di esumazione o delle strutture oggetto di estumulazione. L'avviso verrà altresì pubblicato sul sito del soggetto Gestore. Il termine dei 90 giorni può essere derogato qualora tutti gli aventi titolo siano stati singolarmente informati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
6. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con le modalità previste al precedente punto 4.
7. Durante le operazioni di estumulazione/esumazione ordinarie e straordinarie i cimiteri potranno essere chiusi al pubblico in base alle valutazioni del soggetto Gestore.
8. E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.
9. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria, su richiesta ed a carico dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:
 1. per successiva tumulazione di salma, resti mortali/ceneri in tomba collettiva o individuale;
 2. per trasporto di salma, resti mortali/ceneri fuori dal Comune;
 3. per ristrutturazione di tomba di famiglia;
 4. per affidamento/dispersione delle ceneri;
 5. per cremazione.
10. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.
11. In caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie qualora il cadavere contenuto nella cassa non sia completamente mineralizzato si procede come segue:
 - a) collocato in apposita cassa e inumato nel campo destinato alle salme indecomposte dietro pagamento di corrispettivo;

- b) avviato a cremazione d'ufficio in caso di disinteresse dei familiari o aventi titolo ovvero con accettazione della procedura da parte dei familiari ed aventi titolo. Operazione a titolo gratuito
12. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta solo ed esclusivamente agli operatori addetti.
13. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, i resti mortali rinvenuti vengono conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto in concessione una celletta ossario.
12. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al soggetto Gestore al momento della richiesta di effettuazione delle operazioni di esumazione/estumulazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.
13. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, degli oggetti posti nei feretri ed eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'addetto al Cimitero presente durante le operazioni che verrà consegnato tra gli atti d'ufficio. Gli oggetti rinvenuti sono collocati nella cassetta contenente i resti mortali. Gli avanzi di indumenti e delle casse saranno smaltiti quali rifiuti speciali.